



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Qualità certificata negli appalti pubblici

Milano 29 novembre 2017



**I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).
COME AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ?**

Il Piano d'azione GPP e i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM)

2

- Il Piano GPP era previsto dalla Legge finanziaria 2007 (l. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 1126, 1127,1128)
- Con il Decreto Ministro dell'Ambiente, di concerto con il MEF e con il MiSE del 11 aprile 2008 è stato adottato il ‘Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)’, revisionato nel 2013 con D.M. 10 aprile 2013
- **Il piano prevede che con DM del Ministro dell'ambiente siano adottati i “Criteri Ambientali Minimi”** per i diversi gruppi di prodotti / servizi.
- I CAM sono definiti nell'ambito di appositi gruppi di lavoro, a cui partecipano anche i rappresentanti degli operatori economici e condivisi in un comitato interministeriale (il “Comitato di Gestione”) a cui partecipano, oltre ai rappresentanti di diversi ministeri, rappresentanti di Consip e delle agenzie ambientali

I CAM esistenti (1)

3

- DM 25/7/2011: ristorazione collettiva,
- DM 7/3/2012: Servizi energetici per gli edifici,
- DM 8/5/2012: acquisizione veicoli per il trasporto su strada
- DM 24/5/2012: servizi e prodotti di pulizia
- DM 6/6/2012: Guida per l'integrazione dei criteri sociali negli appalti pubblici
- DM 4/4/2013 : Carta per copia (revisione CAM 2009)
- DM13/12/2013: Servizio verde pubblico; IT (computer, stampanti, ecc..)

CAM esistenti (2)

4

- DM 13/2/2014 : Servizio Rifiuti urbani; Cartucce per stampanti
- DM 05/02/2015: articoli per l'arredo urbano
- DM 18/11/2016: affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti
- DM 27/1/2017: Prodotti tessili (revisione), Arredi per ufficio (revisione).
- DM 27/9/2017 Illuminazione stradale (II Revisione)
- DM 11/10/2017 Edilizia (revisione),

Lavori in corso

5

- **CAM in lavorazione:**

- Servizio di illuminazione stradale (nuovo)
- calzature (nuovo)
- costruzione manutenzione strade (nuovo)
- Ristorazione collettiva (revisione)
- IT (seconda revisione)

- **In partenza**

- Lavanolo (nuovo)
- Mezzi di trasporto (revisione)
- Servizio gestione rifiuti urbani (revisione)
- Verde pubblico e arredo urbano (revisione)

Il GPP e il Codice degli appalti (d.lgs 50/2016 come modificato dal d.lgs 56/2017)

6

Art. 4 Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi

Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

Art. **34 Criteri di sostenibilità energetico ambientale**

Art. 68 Specifiche tecniche

Art. **69 Etichettature**

Art. 71 Bandi di gara

Art. **82 Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova**

Art. 86 mezzi di prova

Art. **87 certificazione delle qualità**

Art. 93 Garanzie per la partecipazione alla procedura

Art. **95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto**

Art. **96 Costo ciclo di vita**

Art. 100 Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

Art. 213 Compiti dell'ANAC

Art. 34 - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

7

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle **specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute nei **criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente**, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144.

Art. 34 - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (segue)

8

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara **per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.** Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli *interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

3. L'obbligo dei commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti **di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori** oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato piano d'azione.

L'articolo 34 (in sintesi)

9

- Nelle procedure di acquisto, di qualunque importo, vanno applicati obbligatoriamente le parti dei CAM che riguardano: le «**specifiche tecniche**» e le «**condizione di esecuzione del contratto**». Mentre bisogna tener conto dei «criteri premianti» contenuti nei CAM per definire i criteri di aggiudicazione (art.95 del codice).
- Nel caso di appalti riguardanti lavori di ristrutturazione edilizia i CAM devono essere applicati «per quanto possibile» nei casi e nelle modalità previste da un decreto del MATTM

Articolo 69 etichettature

10

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, **possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;

b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;

e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Articolo 69 etichettature segue

11

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice **accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare** che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

Art. 82 Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

12

1. Le amministrazioni aggiudicatrici **possono esigere** che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, **una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.** Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità **accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.** Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, oppure autorizzato per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'art.5 del Reg. 765/08. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e i certificati rilasciati da organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

Segue art. 82

13

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano **altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1**, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché **questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti** nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 87 Certificazione delle qualità

14

- 2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purchè gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
- 3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.


Un esempio: I criteri per l'edilizia

15



I criteri per l'edilizia

16



I criteri per le verifiche

17

VERIFICHE

ISO tipo I (Ecolabel)

ISO tipo II (Asserzioni ambientali) verificate da terza parte

Catena di custodia (es. FSC o PEFC)

Dichiarazione ambientale di Tipo III

Prove di laboratorio



Un esempio.

Sistema di verifica richiamato nel CAM edilizia

18

- **Critério 2.4.2.6 Componenti in materie plastiche**
 - Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.
- **Verifica:** La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
 1. una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
 2. una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;
 3. una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Commenti alla precedente

19

- Punto 1. ok si tratta di una EPD con una PCR ben definita. Problema, quante c'è ne sono sul mercato?
- Punto 2. OK. Si tratta di due schemi accreditati, e vi sono organismi accreditati per la verifica. Ma che si fa se vi sono schemi proprietari «equivalenti» non accreditati?
- Punto 3. ?? - Ci sono organismi accreditati per fare una verifica di terza parte su una autodichiarazione? Sotto che schema sono accreditati (17020?). Da valutare!

Come dovrebbe comportarsi la stazione appaltante per la verifica del rispetto dei criteri?

20

Questione Complessa; esempio: Fornitura di un prodotto che rispetti il contenuto di determinate sostanze.

- Nei casi più rilevanti (dimensioni dell'appalto, rilevanza della prova) è opportuno che, come verifiche, vengano chieste le diverse prove di laboratorio rilasciate da organismi accreditati per le specifiche prove.
- In altri casi (appalti di piccole dimensioni, MEPA...) può essere chiesto che ci siano prove presentate da un organismo che abbia almeno un accreditamento secondo la ISO 17025?
- In questi casi la stazione appaltante può accettare la documentazione tecnica presentata dal fabbricante o dall'offerente, riservandosi di fare successivi accertamenti?

Grazie per l'attenzione

21

- Riccardo Rifici
- Rifici.riccardo@minambiente.it